

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 35° aggiornamento – Governo societario

Recepimento dell'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate

1. Con il presente aggiornamento viene sostituito il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV, della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario.

L'aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo.

Le disposizioni si applicano alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, nonché – limitatamente alle previsioni richiamate – alle SIM, alle società capogruppo di gruppi di SIM e ai gestori in forza dei rinvii alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 contenuti nel Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF del 5 dicembre 2019.

I destinatari delle norme si adeguano alle disposizioni contenute nel presente aggiornamento nei tempi e secondo le modalità stabiliti nella Sez. VIII delle disposizioni. Fino al completo adeguamento, i destinatari delle norme continuano a rispettare quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 (6° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013).

2. Con il presente provvedimento si dispone inoltre l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate. A questo fine, per “membri dell'organo di gestione” si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Le banche si adeguano entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni.

I gruppi bancari valutano se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati: da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.

Gli interventi *sub* 1. e 2. sono adottati ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

In conformità con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica; un aspetto specifico (*i.e.*, introduzione di una quota di genere per gli organi di amministrazione e controllo delle banche) è stato inoltre accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione.

Le nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Le disposizioni saranno inoltre pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo.



Roma, 30 giugno 2021

Il Governatore

Ignazio Visco